ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Art. 5

Finanziamento delle opere

Nell'esercizio finanziario 1950-51 si fara' fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e province di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000. Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioe' per lire 7 miliardi 940.687.000, sara' provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si fara' fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi. A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, in ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 1959-60 incluso, sara' stanziata la somma complessiva di 20 miliardi ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.

Versione in vigore dal 16 settembre 1950, non più in vigore dal 30 luglio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
Estremi	Legge 10 agosto 1950, n. 647

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-di-opere-straordinarie-di-pubblico-interesse-nell-italia/art-5-finanziamento-delle-opere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it